

PS9059 - ANAGEN.NET E 121DOC.COM-VENDITA FARMACI ON LINE

Provvedimento n. 24525

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;

VISTE le Direttive 2011/24/UE del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera e 2011/62/UE dell’8 giugno 2011 che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE la comunicazione di avvio del procedimento PS/9059 del 2 agosto 2013, con la quale è stata contestata a Hexpress Ltd, Web Pharmacy Rx, al Sig. Giuseppe Pellegrino e a Xavier Buck la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3 e art. 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo.

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo le segnalazioni della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati del 13 dicembre 2012, di Federfarma e Federazione Ordine Farmacisti Italiani, pervenute in data 24 maggio 2013 e una segnalazione congiunta, pervenuta da AIFA, Nas, Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero della Salute in data 5 luglio 2013, nonché informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo con verbale del 29 luglio 2013, Hexpress Ltd, Web Pharmacy Rx, il Sig. Giuseppe Pellegrino e Xavier Buck prospetterebbero ai consumatori italiani la possibilità – non consentita in Italia - di acquistare *on line* farmaci etici, in particolare, per la cura di disfunzioni erettili ed eiaculazione precoce.

2. In particolare, oggetto di segnalazione è il sito internet www.anagen.net il quale funzionerebbe come sito “segnalatore” per indirizzare direttamente i consumatori italiani all’acquisto *on line* di farmaci etici a marchio Viagra, Cialis, Levitra e Priligy sul sito internet www.121doc.it¹ nonché di farmaci generici ad essi asseritamente corrispondenti per mezzo del sito www.webpharmacy.biz.

3. Più nello specifico, le pagine in lingua italiana del sito www.anagen.net, analizzate ai fini dell’avvio del procedimento², recano ampie rassicurazioni in ordine: (i) alla liceità della vendita *on line* dei farmaci (“E’ possibile acquistare online il generico e originale, in modo sicuro e anonimo nella propria privacy e risparmiando inoltre sul suo costo commerciale” facendo però “Attenzione a molte “farmacie online” che pubblicizzano l’acquisto di farmaci in rete: l’80% è contraffatto!”); (ii) alla liceità dell’attività delle

¹ L’indirizzo internet www.121doc.it è stato modificato nel corso del procedimento ed, allo stato, il professionista Hexpress è raggiungibile con il sito internet www.121doc.net.

² Cfr. doc. n. 11 dell’indice del fascicolo.

farmacie on line www.121doc.it³ e www.webpharmacy.biz⁴; (iii) all'autenticità e sicurezza dei farmaci offerti⁵ nonché (iv) alla celerità del servizio di spedizione (*privacy* e tempi "24 h/48h").

4. Sulla base di tali assicurazioni, il sito anagen.net, attraverso i *link* posizionati a conclusione delle pagine descritte, indirizza direttamente il consumatore alle pagine già preimpostate per l'ordine dello specifico farmaco etico dei siti internet www.121doc.it e www.webpharmacy.biz, all'interno dei quali il consumatore può direttamente procedere all'inoltro e al pagamento dell'ordine di acquisto. I menzionati siti sono raggiungibili anche indipendentemente dal passaggio tramite il sito www.anagen.net.

5. Sulla base di tali evidenze in data 2 agosto 2013 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Hexpress Ltd, Web Pharmacy Rx, Sig. Giuseppe Pellegrino e Xavier Buck per la possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3 e art. 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo.

Parti del procedimento in qualità di segnalanti sono inoltre Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Mercati, l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "AIFA"), il Comando Carabinieri per la tutela della salute (di seguito "NAS"), il Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza sulle cure e il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale lotta alla contraffazione, la Federazione Nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani ("Federfarma") e la Federazione Nazionale Farmacisti Italiani.

6. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione ai professionisti coinvolti consistono nell'aver indotto il consumatore italiano a ritenere lecito, contrariamente al vero, l'acquisto di farmaci *on line* attraverso i siti internet www.121doc.it e www.webpharmacy.biz. Per contro, la vendita *on line* di tutti i medicinali, allo stato, non è ammessa in Italia e, pertanto, tale attività deve ritenersi vietata, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista, previa prescrizione medica⁶.

7. I professionisti hanno, dunque, teso a ingenerare nel consumatore italiano l'erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la propria salute - farmaci etici, in particolare per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici), peraltro senza specificare, anche nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza. La condotta tenuta dai tre professionisti appare, peraltro, particolarmente insidiosa in ragione dello specifico target di consumatori interessati, a cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione (l'impotenza maschile e le disfunzioni sessuali in genere); infatti, prospettando loro la possibilità di acquistare on line i farmaci e evitare l'eventuale imbarazzo personale, la condotta dei professionisti può indurli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute.

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal suo ricevimento, al fine della

³ In particolare, nel sito www.anagen.net, la farmacia online www.121doc.it è descritta come "legale e sicura per i soli farmaci originali, con un servizio premium che comprende prescrizione medica con consulto online, spedizione in 24h, contrassegno disponibile, assistenza pre e post, canale dedicato".

⁴ L'attività di www.webpharmacy.biz è descritta con le seguenti affermazioni: "spedisce ottimi prodotti realizzati dalle industrie leader mondiali nella produzione di prodotti farmaceutici generici (vere e proprie aziende farmaceutiche): **Cipla, Unicure, Ranbaxy, Sun Pharmaceuticals, Dr. Reddy's, Mepro, Ajanta**, etc. con regolari certificati di qualità, normalmente venduti nelle farmacie nei loro Paesi di produzione, quindi si è sicuri della qualità, efficacia e sicurezza".

⁵ Sulla clinica online 121doc.it si legge: "121doc è una clinica online inglese operante il cui servizio comprende la consultazione privata con medici britannici ed europei per la prescrizione e la consegna a domicilio dei farmaci prescritti. I medicinali vengono dispensati da farmacie inglesi regolarmente registrate presso il General Pharmaceutical Council, l'organo britannico che vigila e regola i servizi farmaceutici britannici. La farmacia di appoggio è la Pearl Chemist, con sede a Londra e numero di Registrazione presso il CPhC 1041200. La farmacia dispensa i medicinali solamente dietro la presentazione di una prescrizione rilasciata da uno dei medici registrati in Gran Bretagna o in Europa, a seguito di un consulto medico online, conformemente a quanto stabilito dagli standard di buona pratica professionale in pieno accordo con la legislazione britannica ed europea. Tutte le confezioni riportano il regolare numero di lotto attraverso il quale sarà possibile verificare l'autenticità del farmaco attraverso il Servizio Clienti del produttore, qualora si desiderino ulteriori garanzie".

Per Webpharmacy.biz, invece, il sito riporta la seguente indicazione: "La farmacia selezionata Web Pharmacy Rx ha solo generici di "marca" (molto più costosi degli altri generici venduti da molte farmacie di dubbia serietà, la qualità è certa) e originali assolutamente genuini".

⁶ Regio decreto, 27 luglio 1934, n. 1265, recante: "Testo unico delle leggi sanitarie". In particolare, l'art. 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti. Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del D.Lgs. n. 219/06) prevede, invece, l'indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico. A ciò deve aggiungersi che, ai fini dell'importazione di farmaci in Italia, la legge italiana impone non solo che i prodotti siano muniti dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (cd. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del D. Lgs. n. 219/06).

valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

9. Infatti, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è stato contestato alle parti che la pratica in oggetto appare scorretta perché, contrariamente al vero, induce i consumatori a ritenere che in Italia la vendita on line di farmaci etici sia lecita e consente loro di acquistare *on line* tali medicinali inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza ed esponendoli a gravi rischi per la salute.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, rilevano l'attualità della pratica, essendo i siti internet *www.anagen.net*, *www.121doc.it* e *www.webpharmacy.biz* ancora attivi, nonché i rischi per la salute cui essa espone un numero potenzialmente crescente di consumatori che, anche nelle more del procedimento, possono essere indotti ad acquistare on line e assumere farmaci etici senza alcun preventivo controllo né prescrizione medica.

II. GLI ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DEL SUBPROCEDIMENTO CAUTELARE

10. A seguito della notifica della comunicazione di avvio, Hexpress e il Sig. Giuseppe Pellegrino hanno depositato memorie difensive e note di risposta alle richieste di informazioni⁷ e sono stati sentiti in audizione⁸ mentre gli altri professionisti non hanno depositato alcuno scritto e/o memoria difensiva.

11. Dalle indagini preliminari tese ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare sono emerse evidenze che differenziano le posizioni dei professionisti destinatari della comunicazione di avvio.

12. Avuto specifico riguardo al rapporto esistente con il titolare del dominio *www.anagen.net* e le farmacie *on-line*, Hexpress e il Sig. Giuseppe Pellegrino⁹ hanno, inizialmente, dichiarato - in memoria e in audizione - di avere sottoscritto un contratto di affiliazione. Tale rapporto, in particolare, prevedrebbe la corresponsione di un corrispettivo al titolare di *anagen.net* per singolo reindirizzamento operato a favore di *121doc.it* e *www.webpharmacy.biz*.

Successivamente, Hexpress ha comunicato¹⁰, a rettifica di quanto in precedenza dichiarato, di non aver alcun rapporto contrattuale con il Sig. Giuseppe Pellegrino ma di corrispondere al Sig. Giuseppe Pellegrino prefissati corrispettivi per gli indirizzamenti al sito di Hexpress in assenza di un accordo sottoscritto.

A riprova di quanto sostenuto, il Sig. Giuseppe Pellegrino ha depositato agli atti del fascicolo le fatture emesse nei confronti di Hexpress nel periodo marzo-luglio 2013.

13. È inoltre emerso che Hexpress, oltre ad effettuare la vendita e spedizione *on line* di farmaci etici, presta un servizio di prescrizione *on line* di medicinali, sulla base di un apposito *form* predisposto. La prescrizione viene rilasciata da medici - registrati e abilitati ad esercitare la professione nel Regno Unito e nell'Unione Europea - appartenenti ad una società¹¹ con cui Hexpress collabora.

Solo ad esito della verifica delle effettive condizioni del paziente, la ricetta medica viene trasmessa telematicamente alla farmacia inglese Hexpress Healthcare Ltd. (farmacia "fisica" registrata al *General Pharmaceutical Council*, l'Ordine dei Farmacisti Inglesi) dove i farmacisti che vi lavorano, verificatane la correttezza formale e sostanziale, provvedono a dispensare i medicinali. Il farmaco viene dunque spedito al paziente, in allegato alla copia della prescrizione rilasciata *on line*.

Il formulario predisposto per il rilascio della prescrizione risulta già precompilato e il professionista ha dichiarato che ove la verifica delle condizioni del paziente necessiti di una integrazione è possibile ricorrere al contatto via chat o telefonico con il paziente per acquisire ulteriori informazioni sul proprio stato fisico. Nel caso in cui il cliente non fosse in grado di comunicare in lingua inglese, il servizio è prestato tramite l'ausilio degli addetti del *customer care*.

14. I farmaci inviati ai consumatori italiani sono tutti originali ed hanno ottenuto l'AIC nel Regno Unito. Le confezioni sigillate non riportano in allegato il foglietto informativo in italiano ma esclusivamente quello

⁷ Cfr. docc. nn. 16, 18, 40 e 41 dell'indice del fascicolo.

⁸ Cfr. docc. nn. 30, 32, 34 e 34 dell'indice del fascicolo.

⁹ Titolare dell'impresa individuale Giuseppe Pellegrino iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza.

¹⁰ Cfr. doc. nn. 40 e 41 dell'indice del fascicolo.

¹¹ Si tratta nello specifico della *[omissis]*: nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

inglese. Il foglietto illustrativo in lingua italiana viene perciò fornito al consumatore in allegato alla mail riepilogativa dell'ordine e è disponibile sul sito www.121doc.it. Quanto a quest'ultimo, Hexpress ha altresì comunicato di aver modificato l'indirizzo URL da www.121doc.it a www.121doc.net.

15.. Dalle rilevazioni effettuate d'ufficio¹² emerge, inoltre, che il sito www.121doc.it (ora www.121doc.net) effettua la spedizione ai consumatori italiani esclusivamente di farmaci etici. Hexpress non possiede alcun accordo con farmacie e/o medici italiani. Pur tuttavia, il professionista, in diverse occasioni, ha commissionato pagine pubblicitarie destinate ai consumatori italiani anche a mezzo quotidiani a livello nazionale tese ad promuovere la propria attività di "Farmacia on Line"¹³. Si riporta, a tal proposito, il tabellare apparso in data 1 agosto 2013, sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Giornale".

16. Quanto al professionista Web Pharmacy, dalle rilevazioni effettuate in data 29 luglio è emerso, invece, che il sito www.webpharmacy.biz non solo effettua vendita *on line* di farmaci ma non richiederebbe al consumatore ordinante alcuna prescrizione medica preliminare all'ordine. Dalle rilevazioni effettuate in data 11 settembre 2013, il menzionato sito non risulta più accessibile.

III. LE MEMORIE DELLE PARTI

17. Con memoria del 19 agosto 2013, il Sig Giuseppe Pellegrino ha, in sintesi, rappresentato quanto segue:
- i contenuti del sito www.anagen.net risponderebbero a finalità meramente informative sui temi della calvizie, obesità, fumo e disfunzione erettile. L'attività contestata riguarda dunque solo due sezioni del sito, per mezzo delle quali il sito anagen.net svolge una funzione di "segnalatore" delle farmacie *on line* www.121doc.it e www.webpharmacy.biz;

¹² Cfr. doc. n. 42 dell'indice del fascicolo.

¹³ Cfr. doc. nn. 3, 15 e 28 dell'indice del fascicolo.

- i professionisti sono soggetti giuridici autonomi e distinti e non sussiste alcun collegamento con le farmacie *on line* alle quali il consumatore è indirizzato all'acquisto, tramite i *link* presenti;
- quanto a *www.121doc.it* il Sig. Pellegrino opina che le pagine di *anagen.net* informerebbero sulle caratteristiche e sulle modalità attraverso cui il professionista Hexpress presta i propri servizi, ossia tramite una prescrizione medica a distanza e la successiva vendita e spedizione del farmaco;
- la vendita *on line* di farmaci sarebbe, ad avviso del professionista, vietata in Italia ma del tutto lecita nel momento in cui il consumatore decida di acquistare un prodotto in una farmacia riconosciuta in un altro Stato membro;
- inoltre, in considerazione della circostanza per cui il consumatore, prima di acquistare il prodotto è sottoposto, tramite *www.121doc.it*, ad una prescrizione *on line* per i farmaci etici, non sussisterebbero rischi concreti per la salute.

18. Nel corso dell'audizione tenutasi in data 4 settembre 2013 presso gli uffici dell'Autorità, i rappresentanti del Sig. Pellegrino hanno segnalato la volontà dell'impresa di venire incontro alle contestazioni rilevate dall'Autorità, in sede di comunicazione di avvio per evitare l'adozione del provvedimento cautelare.

19. A fronte della dichiarata disponibilità, in data 9 e 11 settembre 2013 sono pervenute due note del Sig. Giuseppe Pellegrino nelle quali ha rappresentato di essere intervenuto sui contenuti presenti nel sito internet *www.anagen.net*:

- eliminando dal sito le sezioni relative alla promozione su tutti i farmaci etici;
- eliminando da tutte le parti e sezioni del sito eventuali riferimenti ai farmaci;
- eliminando tutti i *link* alle farmacie *on line*;
- rimuovendo tutti i *banner* pubblicitari di farmacie *on line* allo stato presenti su *www.anagen.net*.

20. Il Sig. Pellegrino ha allegato alle menzionate comunicazioni le pagine internet attualmente in diffusione. Dalle rilevazioni effettuate dagli Uffici in data 11 settembre 2013 è emerso che tutte le modifiche comunicate dal professionista sono state attuate.

21. Con memoria del 12 agosto 2013 e nel corso dell'audizione tenutasi in data 5 settembre 2013, Hexpress ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:

- Hexpress è società di capitali a responsabilità limitata con sede legale a Guernsey che si occupa principalmente della gestione di alcuni siti internet attraverso i quali (i) gestisce delle "cliniche *on line*", in particolare fornendo servizi di *marketing* a favore di società terze, e nello specifico di farmacie inglesi, oppure (ii) gestisce la vendita *on line* di farmaci da parte di una farmacia inglese di sua proprietà;
- il professionista gestisce la "Clinica 121 doc" dal 1° marzo 2013 e attualmente opera, oltre che nel Regno Unito, in altri dieci Stati UE. Sulla base dell'art. 3, comma 1, della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE i c.d. "servizi della società dell'informazione" sono sottoposti alla normativa dello Stato membro dell'Unione Europea nel quale il prestatore è stabilito. Per tale motivo nessuna contestazione potrebbe essere mossa alla Parte;
- i farmaci venduti per mezzo del sito *www.121doc.it* (oggi modificato in *www.121doc.net*) sono spediti sempre a fronte dell'emissione della ricetta medica. I farmaci venduti sono integri e sigillati e i contenuti riportati sulla confezione e nel foglietto illustrativo sono in lingua inglese;
- Hexpress non ha alcun tipo di controllo, né diretto né indiretto, sui contenuti del sito internet *www.anagen.net*. Ove le informazioni ivi riportate risultino essere false, decettive o comunque non rispondenti al reale servizio reso dai soggetti citati, Hexpress ritiene che tale circostanza fuoriesca dalla propria sfera di controllo e quindi dalla responsabilità della stessa;
- quanto alla possibilità di prestare il servizio di vendita *on line* di farmaci etici in Italia e, in particolare, quanto alla necessità di una "*intermediazione fisica di un farmacista*" Hexpress osserva che la legislazione italiana non prevedrebbe alcun espresso divieto di "acquistare" farmaci *on line*: Il richiamato art. 122 del T.U.L.S. si esprimerebbe infatti in termini di "*vendita*" di farmaci mentre non esisterebbe una specifica previsione nell'ordinamento italiano che vieti espressamente ad un consumatore di connettersi alla rete e, tramite la stessa, avvalersi di servizi legalmente forniti da un prestatore stabilito in altro Paese dell'Unione Europea;

- quanto ancora alla ritenuta necessità di una “*intermediazione fisica di un farmacista*”, Hexpress ritiene che tale previsione potrebbe altresì effettivamente essere applicata all’attività dell’esponente, nell’ambito del servizio reso da Hexpress attraverso la Clinica. Tale requisito “fisico” sarebbe infatti rispettato dal momento che il farmaco acquistato (originale, inscatolato nelle confezioni delle rispettive case farmaceutiche e autorizzato nel Regno Unito e venduto solo a fronte di ricetta medica) viene effettivamente dispensato da un farmacista (persona fisica) della farmacia inglese Hexpress Healthcare Ltd.

IV. VALUTAZIONI

22. In via preliminare, occorre fare un cenno al quadro normativo di riferimento per verificare se sussistono i presupposti necessari all’adozione del potere cautelare.

23. La vendita *on line* di tutti i medicinali, allo stato, non è ammessa in Italia. La formulazione dell’art.122 del R.D. n. 1265/1934 è chiara nel disporre che “*La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima*” (sottolineatura aggiunta), mentre l’art. 5 del D.L. n. 223/2006 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci cd. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “*di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine*”.

24. Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del Decreto Legislativo n. 219/2006) prevede l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico, oltre ad divieto di pubblicità (art. 115 del Decreto Legislativo n. 219/2006). Deve, inoltre, aggiungersi che, ai fini dell’importazione di farmaci in Italia, la richiamata normativa nazionale impone non solo che i prodotti siano muniti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (cd. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del Decreto Legislativo n. 219/2006).

25. Il quadro normativo appena descritto muterà sensibilmente anche in Italia con il recepimento della Direttiva n. 2011/62/UE che permetterà, nel rispetto di rigorose condizioni, la vendita intracomunitaria *on line* al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (i cd. farmaci da banco o OTC, *over the counter*). La Direttiva fa, invece, salva la possibilità degli Stati membri di prevedere limitazioni all’acquisto *on line* per i farmaci c.d. etici.

26. L’esigenza di assicurare uno standard maggiore di tutela della salute pubblica rappresenta la *ratio* dell’adozione di misure più restrittive nella vendita *on line* di farmaci etici, misure riconosciute dalla Corte di Giustizia - nella nota sentenza Deutscher Apothekerverband (CAUSA C-322/01 dell’11 dicembre 2003) - come compatibili con l’ordinamento comunitario. La Corte ha infatti ritenuto che i rischi eventualmente connessi all’impiego di tali medicinali nonché la necessità di poter verificare in modo efficace e responsabile l’autenticità delle ricette compilate dai medici e di assicurare in tal modo la consegna del medicinale sia al cliente stesso sia ad una persona incaricata da quest’ultimo di ritirarlo è tale da giustificare un divieto di vendita per corrispondenza dei farmaci etici.

27. Anche la Direttiva sull’assistenza medica transfrontaliera (Direttiva 24/2011 UE) esclude proprio dal suo ambito di applicazione la vendita dei farmaci *on line* mentre prevede dei meccanismi per il riconoscimento delle prescrizioni effettuate in uno stato estero sottoponendole a possibili controlli e cautele per la salute pubblica.

28. Nel merito e sulla base degli elementi acquisiti e del quadro normativo appena delineato, si ritiene necessario adottare una misura cautelare in ragione della sussistenza dei requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

29. Quanto al *fumus boni iuris*, i siti internet (www.anagen.net; www.webpharmacy.biz e www.121doc.it) sono, nel loro complesso, idonei a far ritenere al consumatore che l’acquisto di farmaci etici *on line* sia del tutto lecito e sicuro sotto il profilo della sicurezza, anche senza la prescrizione di un medico abilitato all’esercizio della professione medica in Italia e la compresenza del farmacista.

30. Diversamente da quanto argomentato da Hexpress, la invocata normativa non pare lasciare spazi a dubbi interpretativi, avuto riguardo alla necessità che la vendita del farmaco debba essere effettuata con la

compresenza fisica del farmacista e del paziente che, nel caso dei farmaci etici, deve necessariamente presentare apposita prescrizione medica e riferirsi a farmaci autorizzati all'immissione in commercio in Italia.

31. La condotta posta in essere dai professionisti, dunque, risulta ingannevole in quanto contravviene al disposto di cui all'art. 23, comma 1 lettera i) atteso che, come precedentemente indicato, la legislazione allo stato vigente in Italia vieta la vendita di qualsivoglia tipo di farmaco (etici ed OTC) che non avvenga alla compresenza fisica di farmacista e consumatore e nel caso di farmaci etici con la prescrizione di un medico abilitato in Italia. Né possono ritenersi fondate le difese del professionista Hexpress tese a argomentare che la vendita avverrebbe di fatto "fisicamente" per il tramite di una farmacia inglese e dopo una procedura di prescrizione consentita in quell'ordinamento.

32. È di tutta evidenza infatti che il servizio prestato da *Webpharmacy* e Hexpress - ossia la vendita di farmaci etici a distanza o la prestazione di servizi che, in concreto, si sostanziano anche nella fornitura di farmaci a distanza - avviene senza i requisiti richiesti tassativamente dalla normativa italiana.

La prescrizione medica avviene, infatti, attraverso un mero formulario e da parte di medici stranieri, non abilitati all'esercizio della professione in Italia. Inoltre, i farmaci inviati ai consumatori italiani riportano un foglietto illustrativo - ove, come noto, sono riportate tutte le controindicazioni, posologia e effetti collaterali - in lingua inglese in contrasto con l'obbligo, vigente in Italia, di vendere al pubblico farmaci recanti in allegato un foglietto illustrativo e una confezione in italiano.

33. Lo stesso richiamo operato dal professionista alla direttiva sul commercio elettronico e ai contratti a distanza - normative ad avviso del professionista applicabili ai casi in esame - è idoneo di per sé a fugare ogni dubbio sulla qualificazione del rapporto che si instaura tra i clienti di *Webpharmacy* e di *Hexpress Ltd.*

34. Nel caso in esame, inoltre, rileva la circostanza per cui i farmaci promossi sul sito *anagen.net* e venduti tramite i siti *www.121doc.it* (ora *www.121doc.net*) e *www.webpharmacy.biz* rientrano in quella categoria di farmaco per i quali risulta, allo stato, non solo preclusa la possibilità di vendita *on line* ma anche necessaria la prescrizione medica. Si tratta, nello specifico, proprio di quella categoria di farmaci che anche dopo il recepimento della direttiva n. 2011/62/UE, potrà essere oggetto di limitazione nella vendita telematica da parte degli Stati membri, a motivo della necessaria protezione della salute pubblica o comunque sottoposto a precise condizioni e limitazioni proprio in ragione di esigenze di tutela della salute.

35. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che la condotta del Sig. Giuseppe Pellegrino è cessata a far data dal 9 settembre 2013 con la rimozione dal sito internet *www.anagen.net* di tutte le indicazioni relative alla promozione dei farmaci nonché tramite l'eliminazione di tutti i *link* alle due farmacie *on line*.

36. Anche per quanto riguarda *Webpharmacy*, dalle rilevazioni d'ufficio effettuate in data 11 settembre 2013 risulta che il sito non è più accessibile.

37. Avuto riguardo al professionista Hexpress, invece, si osserva che la sussistenza del requisito del *periculum in mora* giustifica l'adozione della misura cautelare, posto che il sito internet del professionista è tuttora attivo (come già in precedenza anticipato il sito *www.121doc.it* è stato modificato in *www.121doc.net*) e presenta un elevato grado di offensività, in quanto diretto, a convincere i consumatori italiani, che la vendita *on line* di farmaci diretta a consumatori italiani sia del tutto lecita inducendoli, di conseguenza, al relativo acquisto. Risulta inoltre in corso una campagna stampa su quotidiani e periodici nazionali volta a promuovere l'attività di vendita e prescrizione di farmaci etici¹⁴.

38. Si rileva, in particolare, che la condotta appare ancora più grave in quanto la procedura di prescrizione non appare conforme agli standard richiesti in Italia ed i farmaci inviati ai consumatori italiani riportano un foglietto illustrativo in lingua inglese. Il consumatore dunque è esposto al rischio di non conoscere, con la precisione tipica e la dovizia di particolari, tutte le informazioni essenziali sui possibili effetti indesiderati, sull'eccessivo dosaggio e/o più semplicemente su interazioni con altri farmaci e/o comportamenti da evitare durante l'assunzione del farmaco etico.

39. Inoltre, avuto specifico riguardo alla vendita *on line* di farmaci etici per la cura di patologie quali disfunzioni sessuali e impotenza, la condotta appare particolarmente grave in ragione dello specifico target

¹⁴ Cfr. integrazione alla segnalazione di FOFI del 3.9.2013.

di consumatori interessati, a cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione (l'impotenza maschile e le disfunzioni erettile in genere); infatti, prospettando loro la possibilità di acquistare *on line* i farmaci e evitare l'eventuale imbarazzo personale, la condotta dei professionisti può indurli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indurre i consumatori italiani per il tramite del sito *www.121doc.net* ad acquistare *on line* farmaci (e, in particolare farmaci cd. etici per la cura di disfunzioni erettile) sul falso presupposto della completa liceità del relativo acquisto, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la condotta posta in essere da Hexpress Ltd, consistente nell'indurre i consumatori italiani ad acquistare *on line* farmaci cd. etici principalmente ma non solo per la cura di disfunzioni erettile, sul falso presupposto della completa liceità del relativo acquisto, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

a) che Hexpress Ltd, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, sospenda – entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata anche tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ogni attività di vendita *on line* di farmaci etici oggetto del procedimento, tramite i siti *internet* individuati dai nomi a dominio *121doc.net*, *it.121doc.net* e *121doc.it* accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

b) che Hexpress Ltd comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 70/2003 il presente provvedimento verrà notificato anche alla Commissione europea e allo Stato membro in cui è stabilito il professionista Hexpress Ltd.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
